

Pos. A.G.

Decreto n. 979

IL RETTORE

VISTO il DR n. 104 del 6 febbraio 2006 relativo all'emanazione del Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;

PRESO ATTO del chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, concernente la definizione del lavoro occasionale e del connesso regime fiscale;

RAVVISATA la necessità di predisporre la modifica al regolamento di cui innanzi nella parte in cui dispone all' art. 28 comma 2 *“La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa. e deve essere espletata entro il termine massimo di 60 giorni dal conferimento dell'incarico.”* adeguandola alla intervenuta previsione della L. Biagi, che considera prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore ad € 5000, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto;

PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 12 dicembre 2006 e del 19 dicembre 2006 relative all'approvazione della modifica dell'art. 28 comma 2 e dell'art 32 del Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo sopra citato;

VISTO l'art. 7 del vigente Statuto;

DECRETA

Art.1) di modificare l'art. 28 comma 2 e l'art.32 del Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo come nel testo di seguito riportato:

- l' art. 28 comma 2) nella parte in cui recita *“La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa. e deve essere espletata entro il termine massimo di 60 giorni dal conferimento dell'incarico.”* è sostituito con *“;La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa. e deve essere espletata entro il termine massimo di 30 giorni dal conferimento dell'incarico nel corso dell'anno solare”*
- l'art 32 nella parte in cui recita *“Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto”* è integrato con *“Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto ed il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non deve essere superiore ad € 5000*

Art. 2) Il testo integrale a seguito delle modifiche succitate è riportato in allegato e costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto

Napoli, 28 dicembre 2006

IL RETTORE
f.to Prof. Gennaro FERRARA